

Codice A1112C

D.D. 25 agosto 2020, n. 452

Acquisto montascale a cingoli e carrozzina per il Castello di Casotto - Garessio (CN). Acquisizione sotto soglia ai sensi degli art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i .Determinazione a contrarre e di affidamento. Impegno di Spesa di Euro 3.515,20 o.f.i. sul cap. 212459/2020. CIG ZBA2DF5053



ATTO DD 452/A1112C/2020

DEL 25/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Acquisto montascale a cingoli e carrozzina per il Castello di Casotto – Garessio (CN). Acquisizione sotto soglia ai sensi degli art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i .Determinazione a contrarre e di affidamento. Impegno di Spesa di Euro 3.515,20 o.f.i. sul cap. 212459/2020. CIG ZBA2DF5053

Premesso che

La Regione Piemonte è proprietaria del Castello di Valcasotto sito nel Comune di Garessio (CN).

È stato perfezionato con il Comune di Garessio il contratto che prevede l'affidamento del Castello di Casotto, per la gestione e l'organizzazione di percorsi di visita guidati, di eventi e attività di carattere turistico e culturale, tra cui si annovera lo svolgimento del quarantesimo Concerto di Ferragosto previsto in data 15 agosto 2020, di cui il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale ha dato preventiva comunicazione con nota prot. n. 53619 dell'8.07.2020 al Segretariato Regionale del MIBACT per il Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;

al fine di ottemperare alle norme che disciplinano l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici, non essendo attualmente disponibile l'ascensore della manica nord in quanto in corso di revisione, risulta necessario procedere con urgenza all'acquisizione di un montascale a cingoli e relativa carrozzina da collocare in utilizzo presso il Castello di Casotto - Garessio (CN) per consentire la visitabilità delle stanze nobili del piano primo e della Cappella Reale;

per le vie brevi, con nota ns prot 68216 del 23.07.2020 è stata richiesta alla ditta Sanitas S.r.l.- P.IVA 00129140091 con sede legale in Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 4/40 - la presentazione di un' offerta per l'acquisizione di un montascale a cingoli e relativa carrozzina (se

necessaria) da consegnare presso il Castello di Casotto in Val Casotto 12075 Garessio (CN);

entro il termine stabilito nella nota di richiesta di offerta, ossia entro il 07.08.2020, è pervenuto il preventivo n. 27/2020 ns prot 84550 del 06.08.2020, della ditta Sanitas S.r.l. relativo a “montascale a cingoli modello SHERPA N902 KSP e carrozzina MOVI”, agli atti del Settore, per un importo pari a € 3.190,00 ofe per la fornitura del dispositivo montascale a cingoli oltre € 127,60 per IVA al 4% per complessivi € 3.317,60 ofi e € 190,00 ofe pe la fornitura della carrozzina pieghevole compatibile con il montascale oltre € 7,60 per IVAal 4% per complessivi € 197,60 ofi per un totale dell'importo di ambedue i prodotti di € 3.515,20 of;

dato atto che come indicato nella PEC di richiesta di offerta, l'Ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero di offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati;

considerato che l'offerta di Sanitas srl, come da valutazione del dipendente del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro responsabile della fornitura Geom.Giuseppe Scocozza, risulta performante dal punto di vista tecnico nonché congrua rispetto ai prezzi di mercato, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

ritenuto di effettuare la scelta del contraente ai sensi dell'art.95 c.4 del Dlgs 50/16 e smi;

dato atto che, in base ai disposti di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008 e smi, non è necessario redigere il DUVRI;

dato atto che l'art. 36 c.2 lett.a) del Dlgs 50/16 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.00000 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

visto che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

risulta pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Dlgs 50/16, ad affidare a Sanitas S.r.l. (C.F.e P.I. 00129140091), la fornitura di n.1 montascale a cingoli modello SHERPA N902 KSP e carrozzina MOVI compatibile con il montascale per il Castello di Val Casotto Garessio (CN), secondo le clausole negoziali contenute nelle lettera invito prot. 68216/2020 e secondo l'offerta presentata prot. n.84550 del 06.08.2020;

Ritenuto conseguentemente necessario impegnare la somma complessiva di € 3.515,20 o.f.i. per l'acquisizione di n.1 montascale a cingoli SHERPA N902 KSP e carrozzina, di cui € 3.380,00 per la copertura della fornitura oltre € 135,20 per IVA al4% soggetta a scissione dei pagamenti soggetta ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1974 a favore di SANITAS s.r.l (C.F. e P.I. 00129140091), con sede legale in c.so Stalingrado 4/40 Cairo Montenotte (SV) (COD.BEN.360592), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato (capitolo 212459/2020) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, predisposto dai referenti della Direzione della Giunta regionale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'avvio dell'esecuzione della fornitura, stante la necessità di procedere, sarà attivato mediante lettera contratto a norma dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che, come indicato nella lettera di richiesta offerta, l'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto;

dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 212459 delle uscite di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020;

verificata la disponibilità di cassa;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R.

1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";

- Vista la D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022";
- Vista la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- Vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

DETERMINA

1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro Ing. Sandra Beltramo in forza della DGR 9-1028 del 21.02.2020;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del DLgs 50/16 e smi, la fornitura di n.1 montascale a cingoli SHERPA N902 KSP e carrozzina per il Castello di Val Casotto a Garessio (CN) alla ditta SANITAS S.r.l. (C.F. e P.I. 00129140091), con sede legale in c.so Stalingrado 4/40 – Cairo Montenotte (SV), per l'importo di € 3.515,20o.f.i.;
3. di affidare l'incarico mediante lettera contratto a norma dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e smi, che si approva con il presente provvedimento, nonché secondo il preventivo della ditta SANITAS S.r.l. ns prot n. 84550 del 06.08.2020 gli atti del Settore scrivente e la lettera di richiesta preventivo ns prot. 68216 del 23.07.2020;
4. di nominare il geom. Giuseppe Scocozza Direttore dell'Esecuzione del Contratto e della Verifica di Conformità della fornitura, con i compiti connessi al ruolo così come specificati nel D.Lgs. 50/2016 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 di approvazione del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» e di confermare che l'incarico ha effetto dalla data di consegna della fornitura e sino alla verifica della conformità della fornitura;
5. di impegnare la somma complessiva di € 3.515,20 o.f.i. per l'acquisizione di montascale a cingoli SHERPA N902 KSP e carrozzina come sopra specificato, di cui € 3.380,00 per la copertura della fornitura oltre € 135,20 per IVA al 4% soggetta a scissione dei pagamenti soggetta ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1974 a favore di SANITAS s.r.l (C.F. e P.I. 00129140091), con sede legale in c.so Stalingrado 4/40 Cairo Montenotte (SV) (COD.BEN.360592), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato

(capitolo 212459/2020) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, predisposto dai referenti della Direzione della Giunta regionale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di precisare che sul predetto capitolo 212459/2020 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23, c.1 lett.b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: SANITAS SRL (P.I. 00129140091)

Importo: 3.515,20 o.f.i.

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del Dlgs 50/16.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Allegato

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.1 montascale a cingoli e n.1 carrozzina per il Castello di Casotto – Garessio (CN). Spesa di Euro 3.515,20 o.f.i. CIG ZBA2DF5053

LETTERA CONTRATTO

Questo Settore con DD..... del, ha approvato l'affidamento della fornitura in oggetto, a seguito di specifica ricerca di mercato.

Con la presente, ai sensi dell'art.36 C.2 lett. a e dell'art.32.c8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, si procede ad avviare l'esecuzione della fornitura, al fine di procedere all'esecuzione dell'incarico nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, sottoponendo l'affidamento alla **clausola risolutiva** qualora le predette verifiche non diano esito favorevole.

Di seguito si forniscono i dati essenziali inerenti il contratto:

Importo	Euro 3.515,20 (oneri fiscali inclusi)
Luogo di consegna del montascale a cingoli e carrozzina	Castello di Casotto in Val Casotto 12075 Garessio (CN).
Caratteristiche della fornitura	Fornitura n.1 montascale a cingoli modello SHERPA N902 KSP con n.1 carrozzina pieghevole MOVI compatibile con il montascale a cingoli, come da vostra offerta ns prot. 84550 del 06.08.2020, comprensivo del corso di utilizzo del montascale e almeno una manutenzione annuale per una durata di tre anni.
Tempi di consegna della fornitura	La fornitura dovrà essere consegnata tassativamente entro il 31/08/2020 .

Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Sandra Beltramo
Referente Esecuzione Contratto	Geom. Giuseppe Scocozza [REDACTED] [REDACTED]
Penali	<p>L'ammontare della penale, in misura giornaliera, è fissata pari all' 1 per mille del corrispettivo dell'intera fornitura pattuito, nel caso in cui non si rispettino le tempistiche di cui sopra. L'aggiudicatario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare le tempistiche degli ordini di cui al punto precedente, può richiedere per iscritto a mezzo PEC, proroga debitamente motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza. La richiesta di proroga sarà valutata dal RUP, sentito il referente dell'esecuzione del contratto. L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.</p>
Fatturazione	<p>La Regione Piemonte <u>applica</u> la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633 / 72. Pertanto, <u>tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S).</u></p> <p>Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto, il numero di smart CIG. Il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e delle prestazioni effettuate, nonché previa attestazione di regolare esecuzione da parte del referente/direttore esecuzione contratto. Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: A17LZ5 P.IVA Regione Piemonte: 02843860012 PEC: tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it</p>
Indicazioni da riportare in fattura	<p>SmartCIG: ZBA2DF5053</p> <p>Oggetto: Affidamento della fornitura di n.1 montascale a cingoli, modello SHERPA N902 KSP e n.1 carrozzina pieghevole MOVI – Castello di Val Casotto</p>
Pagamento	30 gg dal ricevimento fattura, a seguito di nulla osta del RUP a seguito di collaudo da parte del referente del contratto geom. Giuseppe Scocozza

Modalità di Pagamento	Bonifico bancario sulle coordinate bancarie dedicate, ai sensi dell'art.3, comma 1,L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicate dalla S.V. mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.21 del DPR 445/2000. Il pagamento è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione da parte del referente dell'esecuzione del contratto.
------------------------------	---

Si precisa inoltre quanto segue:

la S.V. assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010;

la S. V., con la sottoscrizione della presente lettera contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web della Regione Piemonte;

il Responsabile unico del procedimento e la S.V. dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento aziendale ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile;

la S.V. si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 approvato con DGR 37-1051 del 21.02.2020, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente";

la S.V. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità, nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte (P.T.P.C.) 2020-2022 approvato con dgr 37-1051 del 21.02.2020, il cui mancato rispetto darà luogo a risoluzione del contratto;

la S.V. comunicherà con congruo anticipo la data di consegna del dispositivo coordinandosi con il Geom. Giuseppe Scocozza [REDACTED]

per quanto non espressamente indicato valgono le norme del codice civile e del vigente Codice degli Appalti, nonché la ns. nota di richiesta di preventivo prot. 68216 del 23.07.2020 e la vs. offerta Sanitas S.r.l. n. 27/2020, ns. prot. 84550 del 06.08.2020, agli atti del Settore scrivente.

Si rammenta che, come indicato nella lettera prot. 68216 del 23.07.2020, la partecipazione alla procedura comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nella lettera e che l'offerta ha la validità di 180 giorni dalla presentazione della stessa.

Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

I dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte - Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di lavoro - saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il RUP.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in oggetto.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico, ovvero di recedere dal contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, debitamente motivate per iscritto. In tale ipotesi la S.V. avrà diritto al pagamento delle prestazioni sino a quel momento espletate.

Resta comunque inteso che in caso di revoca dell'incarico ovvero di recesso da parte dell'Amministrazione, la S.V. ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta sino a quel momento. Analogamente, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, senza che la S.V. nulla abbia a pretendere per l'attività svolta fino a quel momento, nel caso in cui la S.V. manifesti gravi carenze o commetta gravi inadempienze.

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 e smi, **all'esecuzione anticipata della fornitura.**

Si richiede pertanto di inviare copia della presente, timbrata e firmata e corredata dalla attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 per accettazione, a breve giro di posta, unitamente alla dichiarazione sostitutiva i sensi della L. 136/2010.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO E
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ing. Sandra BELTRAMO
(firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 d.lgs 82/2005)

Per accettazione

All.1 Patto integrità

All.2 Dichiarazione flussi finanziari

Referente

dott.ssa Gisella Maggi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO: Fornitura di montascale a cingoli, modello SHERPA N902 KSP, e una carrozzina pieghevole MOVI compatibile con il montascale a cingoli, per il Castello di Casotto – Garessio (CN). CIG ZBA2DF5053

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a il _____
residente in _____ () Via _____ n. _____ codice fiscale _____
in qualità di _____ della DITTA _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ fax _____ e-mail _____
con Codice Fiscale _____ e partita IVA n. _____

in relazione all'Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Prefettura per nostre fatture emesse, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
Numero conto corrente: _____
Istituto di Credito: _____
Agenzia: _____
IBAN: _____
BIC: _____
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig. _____ Nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____
_____ Residente in _____ () Via _____
_____ N. _____
 - Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il _____
_____/_____/_____ Codice Fiscale _____ Residente in _____
_____ Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore

Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.